

LO SAI CHE...?

*Si ricorda che gli SPORTELLI
LEGATI ALLA DISABILITA' sono a*

SAVIGLIANO

GARESIO MARTINA

- Corso Roma 113

telefono 0172/710811

e-mail martina.garesio@monviso.it

FOSSANO

ROSSO SONJA

- Corso Trento 4

telefono 0172/698411

e-mail sonja.rosso@monviso.it

*La sede di: **SALUZZO***

- Via Vittime di Brescia 3

telefono 0175/210711

*garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)*



04/2024

s
t
a
m
p
a
t
o

i
n

p
r
o
p
r
i
o



Con questo articolo è nostra intenzione riassumere il quadro delle agevolazioni spettanti alle persone con disabilità e ai loro familiari

LAVORO

- il lavoratore dipendente (pubblico o privato) che assiste una persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, può usufruire di 3 giorni (anche continuativi) di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione retributiva.
- il lavoratore dipendente (pubblico o privato) che assiste una persona disabilità con necessità di sostegno intensivo, può usufruire del congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nel corso del quale il lavoratore, che assiste il familiare con disabilità (ex grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104) può assentarsi dal lavoro al fine di garantire una maggiore assistenza al disabile. Viene richiesta la convivenza.

TESSERA BIP

Le persone con disabilità con necessità di sostegno elevato, molto elevato o intensivo possono richiedere la carta BIP di Libera Circolazione (con una percentuale a partire dal 67%), della durata annuale, che permette di spostarsi sull'intera rete di trasporto pubblico regionale, compresi i treni regionali del Piemonte. La domanda va presentata o attraverso il sito della Regione, o recandosi presso gli uffici della Provincia. Ha un costo iniziale di 15 euro e poi il rinnovo è gratuito.

TARI

Sulla TARI, tassa sui rifiuti, non esistono disposizioni nazionali che impongano riduzioni o esenzioni a favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno elevato, molto elevato o intensivo. Eventuali agevolazioni o

condizioni di favore possono essere regolamentate dai singoli comuni presso i quali è necessario rivolgersi per conoscere i relativi regolamenti.

BONUS ENERGIA PER L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE SALVAVITA

Per ottenere il bonus ENERGIA per l'utilizzo di apparecchiature salvavita bisogna in anzitutto fare uso di dispositivi salvavita prescritti dall'ASL. Ci si deve recare al CAF o al comune di residenza e compilare i moduli, senza dover contattare il proprio fornitore di energia. Una volta accettata la pratica il bonus viene conteggiato in fattura automaticamente

ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI

Ci sono elettrodomestici che si possono acquistare a prezzo ridotto: tipo frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, forni elettrici, piani cottura, aspirapolvere e molti altri. La Legge 104 non fornisce, tuttavia, un elenco dei prodotti acquistabili con le agevolazioni fiscali. Questo perché un articolo detraibile al 19% o acquistabile con l'IVA ridotta da una persona con disabilità, con necessità di sostegno elevato, molto elevato o intensivo, potrebbe non esserlo per una altra persona. Tutto dipende, come detto, dal collegamento funzionale.

Per godere dell'IVA ridotta al 4%, la persona con disabilità deve presentare al rivenditore prima dell'acquisto

- la prescrizione autorizzativa del medico specialista dell'ASL di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra menomazione e prodotto da comprare, il certificato che riporta l'esistenza di una invalidità funzionale di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio nonché il carattere permanente della condizione di disabilità.
- Alternativamente all'attestazione rilasciata dalla ASL in cui risulta il collegamento funzionale, il cittadino potrebbe esibire al momento dell'acquisto una copia della certificazione rilasciata dal medico curante in cui è chiaramente esplicitata la richiesta di accesso al beneficio fiscale per il bene in questione.



La corretta dicitura è che il prodotto (o i sussidi in generale) "faciliti l'autosufficienza, l'integrazione e la comunicazione interpersonale".

SPESE MEDICHE

Se si ha a carico una persona con disabilità, è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali per legge 104 pari al 19% su determinate spese mediche, senza dover rispettare la soglia di 129,11 euro applicabile agli altri contribuenti.

TURNI NOTTURNI

i lavoratori e le lavoratrici, che hanno a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della Legge 104, hanno diritto ad essere esonerati dai turni notturni.

AUTO

- A. detrazione Irpef del 19% e IVA agevolata al 4% sull'acquisto di un veicolo
- B. esenzione dal bollo auto
- C. imposta sui passaggi di proprietà sull'acquisto di un veicolo



Nello specifico vediamo le definizioni che possono essere contenute nei verbali di invalidità, handicap e disabilità circa

i benefici fiscali per acquisto dell'auto e/o per il contrassegno parcheggio (previsti dal Decreto 5 del 2012 (decreto Semplifica Italia - convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35)).

· Persona con ridotte o impedisce capacità motorie (art. 8, legge 449/1997): con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al **trasporto** di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla **guida** secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell'idoneità di guida.

(OBBLIGO DI ADATTAMENTO O ALLESTIMENTO DELL'AUTO)

· Persona affetta da handicap fisico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000): in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. (NON OBBLIGO DI ADATTAMENTO/ALLESTIMENTO)

- Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluri-amputazioni

(art. 30, comma 7, legge 388/2000): anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. (NON OBBLIGO DI ADATTAMENTO / ALLESTIMENTO)

- Persona invalida con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta

(art. 381, DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche): NON dà diritto alle agevolazioni su acquisto auto, ma consente SOLO di richiedere al proprio Comune di residenza il Contrassegno per parcheggiare l'auto negli stalli per persone invalide.

- l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell'art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5.. esclude ogni requisito e quindi l'acceso a tutti i benefici fiscali sull'auto e al contrassegno.

Nel caso in cui una persona sia in possesso di un verbale sanitario privo del riconoscimento delle agevolazioni può presentare domanda al centro medico-legale INPS per chiedere la verifica dei requisiti sanitari necessari per l'integrazione.

L'INPS CI INFORMA

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO OSPEDALIERO SUPERIORE AI 29 GIORNI. INPS PREVEDE IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO, IN TALUNI CASI.

Inps, con **Messaggio n. 3347 del 26 settembre 2023**, ha previsto che l'indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una Struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la Struttura sanitaria non garantisca un'assistenza esauritiva.

Tale requisito è indispensabile perché l'interessato possa fruire dell'erogazione della provvidenza economica anche durante il ricovero; alla dichiarazione di ricovero (dal sito INPS, seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disabili/invalidi/inabili" > "Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati"), andrà infatti allegato, al termine del ricovero stesso, l'attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell'assistenza fornita.

In particolare, l'indennità di accompagnamento non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza dei genitori per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

L'ente dunque, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, modifica - in parte - le indicazioni precedenti, secondo le quali ([Messaggio n° 18291 del 26 settembre 2011](#)), si procede alla sospensione dell'indennità di accompagnamento per i ricoveri di durata pari o superiori ai 30 giorni.



C'E' LA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE L'OBLO
ONCOLOGICO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024 recante "Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico".

Il decreto definisce le modalità con cui gli ex pazienti che rientrano nei parametri previsti dalla legge possono ottenere la **certificazione che attesta il loro diritto all'oblio**, ovvero il diritto a non fare menzione della loro pregressa malattia tumorale, perché non più rilevante.

A CHE COSA SERVIRÀ QUESTO CERTIFICATO?

Ad evitare **discriminazioni** nell'accesso a servizi finanziari e assicurativi per gli ex malati di cancro che si possono considerare guariti e con un rischio di riamalarsi pari a chi non ha mai avuto un tumore.

E in particolare servirà a coloro che hanno stipulato contratti o assicurazioni con clausole che li penalizzano a causa della loro storia clinica e che, alla luce di questa attestazione, potranno eventualmente essere ridiscussi e adeguati. Vediamo più nel dettaglio che cosa prevede questo decreto.

COME PRESENTARE L'ISTANZA?

L'art. 1 disciplina le modalità per la presentazione dell'istanza e il rilascio della certificazione. La persona interessata, ex paziente oncologico, dovrà presentare **istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico**, ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193, compilata con i dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza) ed eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica. Al decreto è allegato un modello di riferimento per l'istanza.

A CHI VA PRESENTATA L'ISTANZA?

Recita il medesimo articolo: "ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta".



QUALI SONO I TEMPI PER LA RISPOSTA?

La certificazione dovrà arrivare **entro 30 giorni** dalla richiesta, "se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione". La legge infatti aveva previsto che il diritto all'oblio, ovvero il diritto a non menzionare la passata malattia tumorale se ormai irrilevante per le prospettive di vita e sopravvivenza, scattasse dopo dieci anni dal termine delle terapie attive e senza ricadute di malattia. Cinque anni se la diagnosi era arrivata prima dei 21 anni. Un decreto successivo ha poi modificato questi termini per alcune forme di tumore, abbreviandoli anche fino ad un anno. Il decreto stabilisce infine un limite temporale alla conservazione dell'istanza e della relativa documentazione, che dopo dieci anni dovranno essere cancellate.

FONTI

[Ministero della Salute, Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.177 del 30-07-2024](#)

IL WEB CI INFORMA

CHE CI SARANNO 6 APPUNTAMENTI ONLINE GRATUITI DEDICATI AI GENITORI, DA NOVEMBRE 2024 A OTTOBRE 2025, PER CONFRONTARSI E AFFRONTARE LA SFIDA CHE LA DISABILITÀ DI UN FIGLIO COMPORTA

L'arrivo di una disabilità in un figlio è un turbine che spazza certezze, mette in discussione equilibri, può far vacillare chiunque. Per affrontare la questione e dare un supporto ai genitori di figli con disabilità, Fondazione Ariel propone un nuovo percorso gratuito di sostegno per far fronte a dubbi e paure che possono nascere di fronte a questa sfida inattesa, per combattere l'isolamento e trovare nuove risorse.

INCONTRI PER GENITORI

Si tratta della nuova edizione del *Gruppo di Sostegno per Genitori*, che prevede una serie di appuntamenti online, a partecipazione gratuita, rivolti ai genitori di bambini e ragazzi con disabilità neuromotoria, per intraprendere un percorso di riflessione, in uno spazio di ascolto e sostegno dove le famiglie possono incontrarsi e confrontarsi. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento di orientamento per i genitori, sostenere le famiglie dal punto di vista emotivo, favorendo lo scambio tra loro, ma anche progettare insieme percorsi di vita che tengano conto delle esigenze dei bambini e giovani con disabilità, e dell'intero nucleo.

DUE GRUPPI

Quest'anno il servizio raddoppia: al gruppo "Orizzonti", nato nel 2021 come spazio di sostegno ai genitori di adolescenti e giovani (dai 14 ai 24 anni) con disabilità neuromotorie, si aggiunge quest'anno il gruppo "Crisalidi" per genitori di bambini e bambine con disabilità dai 7 ai 13 anni.

I cicli di incontri di orientamento e supporto psicologico sono progettati e condotti dalla Dott.ssa Giusy Barbieri, psicologa e psicoterapeuta

DATE E APPUNTAMENTI

In programma ci sono 6 appuntamenti aperti a tutti e fruibili online, con cadenza ogni due mesi da novembre 2024 a ottobre 2025, nella giornata di sabato.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e aperta ai genitori di bambini e ragazzi con disabilità neuromotoria, previa iscrizione.

Per iscriversi è necessario compilare il form on line sul sito: si riceverà poi una mail con le istruzioni per accedere agli incontri online.